

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

33.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1942-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BISI

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1031, contenente norme per l'attuazione del piano di produzione agricola. (2152)	439
ORSOLINI CENCELLI, <i>Relatore</i> - FRATTARI, LAI, VEZZANI, PARESCHI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> .	
Proroga del termine per il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano. (2162)	448
MAOLI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura di terreni a pascolo. (2163).	449
SAVINI, <i>Relatore</i> - PARESCHI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> .	
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 882, concernente nuove disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione e consumo della legna e carbone vegetale. (2164)	449
MORONI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, ORSOLINI CENCELLI, FRATTARI, PARESCHI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> .	

La riunione comincia alle 10.

(*Interviene alla riunione il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Pareschi*).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali Feroldi Antonisi De Rosa, Gerini e Nardi; e in congedo ordinario i Consiglieri nazionali Dall'Orto, Gottardi, Michelini di San Martino, Moretti Giuseppe, Panconesi, Potino di Capuano e Veronese.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GAETANI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1031, contenente norme per l'attuazione del piano di produzione agricola. (2152)

ORSOLINI CENCELLI, *Relatore*, osserva che nel complesso dei provvedimenti emanati dal Regime fascista, questo che riguarda i piani di produzione agricola va indubbiamente collocato al primissimo posto; e la Commissione parlamentare dell'agricoltura è ben lieta di dare atto all'Eccellenza Pareschi di avere affrontato questo problema per immettere l'agricoltura in un inquadramento e in una posizione nella quale sia possibile vedere

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chiaro e provvedere con efficacia alle necessità del Paese.

Non è possibile che in uno Stato moderno, nel quale tutti i diversi fattori di produzione devono essere inquadrati in quelli che sono i fini nazionali e soprattutto nelle necessità alimentari relative al settore dell'agricoltura, i fattori stessi di produzione siano lasciati all'arbitrio individuale, creando delle sperequazioni nella produzione e degli sfasamenti che, se sono dannosi nel periodo di pace, divengono addirittura pericolosi nel periodo di guerra. Come del resto la stessa relazione del Ministro ricorda, era necessario che la concezione liberalistica fosse sostituita da una concezione più complessa di quelli che sono i doveri dell'individuo verso lo Stato.

È da rilevare che l'agricoltura risente più di ogni altro settore della deficienza di organizzazione del passato, anche in relazione alla disciplina di categoria imposta all'agricoltura, in confronto con la disciplina di categoria della organizzazione industriale, differenza che è rappresentata dalla diversità di mentalità, di ambiente e dalla molteplicità degli agricoltori in rapporto al numero degli industriali.

Nell'agricoltura era necessario arrivare a questa disciplina. Sarebbe stato opportuno che, allorché nel 1926 fu emanata la legge sulla bonifica integrale, questa necessità che fu fatta presente alla Camera e in commissioni private, nonché ai Ministri e Sottosegretari del tempo, fosse stata imposta allora, perchè le deficienze attuali apparivano anche in quel tempo. Sarebbe bastato guardare semplicemente alle statistiche sulle importazioni alle quali il Paese era costretto, nel settore alimentare, per rendersi conto della necessità dell'intervento dello Stato in quel momento in cui per le opere di bonifica esso dava dei contributi che per alcune opere arrivavano fino all'87 o addirittura al 92 per cento, mentre per quelle di trasformazione fondiaria vanno dal 35 fino al 40 per cento, cifre rilevanti e che impegnavano la finanza del Paese. Si sarebbe dovuto imporre all'agricoltura italiana allora quello che il Ministro Pareschi ha saputo imporre oggi.

Era semplicemente assurdo che, in un Paese prevalentemente agrario come quello italiano, si dovessero importare centinaia di migliaia di quintali di pollame e di uova ogni anno. Se la bonifica e la trasformazione fondiaria del nostro territorio diveniva una necessità per accogliere e tenere nel proprio territorio tutta quanta la popolazione rurale italiana, era altrettanto necessario e dove-

roso che la bonifica integrale fosse diretta a raggiungere quest'altra finalità che purtroppo la legge sulla bonifica integrale non ha raggiunto. Abbiamo redento il territorio nazionale, abbiamo colonizzato molte zone, ma è mancato un preciso indirizzo; e allora, come agricoltore, e a nome della Commissione legislativa dell'agricoltura, il relatore sente di dovere esprimere un vivissimo ringraziamento al Ministro Pareschi per aver voluto affrontare questo problema, cioè porre l'agricoltura italiana in funzione strettamente economica e diretta al raggiungimento di quelle che sono le finalità del nostro Paese.

Nella pratica attuazione, di quella che può essere l'obbligatorietà dei diversi piani della produzione, nella relazione vi è un accenno alla questione dei prezzi. Ritiene che se il Ministro fosse stato libero, avrebbe certo trovato il modo di affrontarla, anche perchè è sicuro che il pensiero del Ministro è condiviso dalla stessa Confederazione: non è possibile infatti decidere l'imposizione di un determinato piano, quando viceversa esistono degli sfasamenti che non sono basati su una situazione reale e concreta che si può riferire al 1939-40, ma sono relativi a determinati prodotti, i quali maggiormente, questi anni, sono riusciti a realizzare delle cifre diverse in rapporto ad altri prodotti. Questo è il punto più delicato del piano di produzione agricola.

Ha ragione di ritenere che il pensiero del Ministro sia quello di arrivare a una perequazione dei prezzi dell'agricoltura. Disposizioni superiori hanno, a un certo momento, fermato questo indirizzo sul quale erano perfettamente d'accordo il Ministro dell'agricoltura e il Presidente della Confederazione degli agricoltori.

È da augurarsi che questa situazione possa essere superata, e che possa essere tradotta in atto la perequazione nel migliore interesse dei settori di produzione e dell'attuazione pratica del piano.

Vorrebbe, però, poichè nel decreto-legge se ne fa solo un accenno, che si arrivasse addirittura alla licenza di coltivazione. Oggi questa parola può sembrare un po' strana, non ai dirigenti, ma alle masse dell'agricoltura. La licenza di coltivazione sembra qualche cosa di iperbolico, di troppo restrittivo. Ma si deve arrivare a questo risultato: come non è possibile coltivare un ettaro di più di tabacco, la cui coltivazione è legata a una disciplina ferrea dalla quale non si può decampare, lo stesso dovrebbe avvenire per tutte le altre coltivazioni. Però bisogna fare in modo che l'agricoltore non abbia preoccupazioni o fastidi per il suo prodotto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Questo sistema, del resto, non è nemmeno nuovo nel campo dell'agricoltura mondiale. Vi sono altri esempi, per cui effettivamente si può produrre e si produce una determinata quantità di prodotti in base ad una licenza di coltivazione. Si tratta di una necessità assoluta, che può considerarsi come la base per l'attuazione dei piani di produzione. Solo attraverso questa licenza di coltivazione si arriverà a coprire perfettamente il fabbisogno del nostro Paese, perchè non c'è niente di vergognoso, nè costituisce una menomazione delle possibilità e della fisionomia dell'agricoltore, se domani a una determinata azienda sia imposto un determinato indirizzo per la produzione di uova o di polli.

Nessuna menomazione se ad una azienda, che si trovi in determinate condizioni favorevoli, sia imposta una data coltivazione anzichè un'altra.

Quello che interessa è vedere il panorama della Nazione con tutte le sue necessità, e incanalare la produzione e i settori agricoli verso questa necessità; perchè, di fronte allo sfasamento dei prezzi portato dalla guerra, ma che rimarrà anche nel dopoguerra, gli agricoltori saranno sempre allettati ad andare verso una produzione anzichè verso un'altra, a seconda dei vantaggi offerti dal particolare momento, di fronte a quella che è l'incertezza generale dei prezzi e del collocamento dei prodotti.

Ritiene — e pensa che in questo il Ministro Pareschi sia d'accordo con lui — che questa legge non è una delle tante e tante leggi transitorie di guerra, ma deve divenire l'abito mentale, la struttura permanente degli agricoltori italiani, se si vuole che nella lotta che si verificherà inevitabilmente nel dopoguerra per gli spazi vitali, il nostro Paese possa affermarsi. L'agricoltura italiana avrà nell'economia del dopo guerra un posto di prim'ordine; bisogna approfittare dello stato attuale di guerra, per darle questa disciplina nell'interesse della economia del Paese e della nostra bilancia commerciale nel periodo post-bellico.

Però, mentre si parla di queste necessità e di questa volontà di dare una disciplina agli agricoltori ai fini nazionali, bisogna stare molto attenti — e questo fu accennato altra volta, quando venne in discussione la legge sulla imposizione di determinate culture primaverili — a quelli che possono essere i conflitti inevitabili fra l'agricoltura e l'industria. Questo aspetto va osservato molto attentamente, specie in questo momento, nel quale la parola autarchia riempie di sè l'attività eco-

nomica del nostro Paese. Avviene che, ad un certo momento, per l'opportunità di lanciare determinati prodotti industriali, si impone agli agricoltori di dedicare una parte della terra alla coltivazione di tali prodotti, si impone loro di subire situazioni suscettibili di determinare sfasamenti nei prezzi e nella collocazione dei prodotti, e quindi perdite. Ricorda di aver già altre volte toccato questo argomento, a proposito del sorgo zuccherino. Si dichiara favorevole all'estensione della coltura del sorgo zuccherino, in quanto sia possibile, in avvenire, avere il tipo di canna atto al nostro Paese; ma se attualmente, come avviene, per esempio, nella zona di Roma, l'industria del sorgo si trova in condizioni di difficoltà per il rifornimento, questo dipende dal fatto che non si è trovata una semente adatta. Ed allora si ha uno scarso reddito, e bisogna ricorrere agli aiuti dello Stato per cercare di incoraggiare ed estendere una determinata coltura. Sarebbe opportuno che si finisse con questo sistema di protezione, e di elemosine, perchè gli agricoltori hanno una dignità che non permette loro di elemosinare dallo Stato. Lo Stato deve dare all'agricoltura la possibilità di realizzare prezzi equi senza alcun suo diretto intervento, anche perchè così cesserà il sistematico rimprovero per questi contributi integrativi sui prezzi dei prodotti stessi.

Quindi la questione dei rapporti tra industria e agricoltura deve essere esaminata molto attentamente. Se ad un industriale, che può essere anche un industriale improvvisato, che ha fatto fortuna in un modo qualsiasi, viene in mente ad un certo momento di far determinati impianti e poi, dicendo che ha speso dei milioni, egli richiede che siano garantiti, per il rifornimento delle materie prime necessarie, *tot* ettari di coltivazione, occorre vedere se queste colture hanno possibilità di un reddito adeguato per gli agricoltori; se tale possibilità manca, occorre stare molto attenti a non mettere gli agricoltori in uno stato di disagio soprattutto economico.

Nel decreto vi è una norma che sarà certamente molto accetta agli agricoltori, quella della compensazione, nell'ambito della stessa provincia, delle superfici da coltivare. Vi sono condizioni di ambiente che difficilmente possono essere valutate anche dagli stessi nostri organi sindacali, al fine di accertare la necessità e le possibilità di attuare una coltura in una zona piuttosto che in un'altra. È opportuno che la scelta dei reparti di coltivazione sia lasciata in parte alla libertà di manovra

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

degli agricoltori stessi, nel senso che se un agricoltore di un determinato paese può produrre 20 ettari di più di un dato prodotto, alleggerendo un altro agricoltore che non si trovi nelle stesse condizioni, questo gli sia permesso.

In merito alla preparazione dei piani di produzione agricola, rivolge alcune raccomandazioni di carattere generale. La prima riguarda la tempestività dei piani. La loro preparazione richiede uno sforzo gigantesco da parte del Ministero dell'agricoltura e della Confederazione degli agricoltori. Questo sforzo è stato compiuto quest'anno in un tempo troppo breve. È evidente che vi sarà un notevole beneficio se i piani verranno elaborati un anno per l'altro. Nel primo anno questo non poteva essere fatto, ma si augura che gli organi responsabili, il Ministero dell'agricoltura e la Confederazione degli agricoltori, si vogliano rendere conto che non è possibile cominciare nei mesi di giugno, luglio e agosto un piano di produzione agricola che deve entrare in attuazione con l'autunno. Per questo primo anno di applicazione, prega il Ministro di impartire istruzioni nel senso che le sanzioni previste nel decreto-legge in esame, vengano attuate molto lievemente o non siano nemmeno attuate in molti casi; e questo perchè bisogna formare l'animo, lo spirito, la mentalità dell'agricoltore. Se vi saranno delle resistenze troppo palesi, si diano uno o due o tre esempi in ogni provincia, in modo da far sentire agli agricoltori che vi è una disciplina da rispettare; ma non si attui, nel primo anno, una applicazione rigida della legge per ciò che concerne le sanzioni.

Si pensi alle particolari difficoltà, dovute specialmente alla scarsità dei mezzi a disposizione, in cui gli agricoltori si trovano attualmente. Valga l'esempio dei carburanti. Molte aziende agricole, che si basavano sulla motorizzazione, si trovano oggi nella condizione di non aver avuto la nafta necessaria se non alla fine di settembre. Quindi non per mancanza di volontà, ma per deficienza di mezzi, molte aziende si sono trovate nella condizione di non poter dare esecuzione ai lavori agricoli necessari per la buona attuazione del piano di produzione. Inoltre, vi è stata quest'anno un'estate molto siccitosa, per cui il bestiame non si trova in buone condizioni di capacità di lavoro. Vi è, insomma, quest'anno un complesso di difficoltà delle quali bisogna tenere conto nella valutazione della responsabilità degli agricoltori, in riferimento alla attuazione al cento per cento del piano di produzione agricola.

D'altra parte è opportuno che la Commissione tenga presente che, nella predisposizione del piano di produzione agricola da attuarsi nell'anno in corso, il Ministero della agricoltura si è generalmente attenuto alle coltivazioni eseguite nel decorso anno agrario, preoccupandosi soprattutto che tali coltivazioni non vengano diminuite.

Il criterio di attenersi alla fisionomia panoramica di produzione in atto non soltanto nelle varie regioni, ma addirittura nelle singole provincie, è ottimo e saggio, e dimostra soprattutto che coloro i quali si trovano oggi ai due posti di maggiore responsabilità della agricoltura italiana, i camerati Pareschi e Frattari, hanno la visione precisa di quello che è necessario fare per andare incontro alle necessità e alle possibilità degli agricoltori.

Osservazioni particolari deve fare su alcune disposizioni del decreto-legge. Sul Comitato previsto dall'articolo 8, istituito in ogni provincia del Regno, ritiene che sarebbe opportuno che le riunioni di questo Comitato fossero precedute da riunioni preliminari tenute presso le organizzazioni degli agricoltori. È vero che dei Comitati fanno parte i rappresentanti sindacali delle organizzazioni provinciali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, ma gli altri componenti sono funzionari che, anche per il fatto che sono sovente trasferiti da una provincia all'altra, non hanno, in molti casi, una conoscenza perfetta di quella che è la situazione agricola provinciale. Molto probabilmente, se i maggiori agricoltori potessero, nell'ambito di ciascuna provincia, fornire un quadro preciso di quella che è la situazione agraria produttiva, sarebbe più agevole stabilire i piani di produzione provinciali. È questo un punto sul quale si permette di insistere. Si è sentito più volte ripetere che si commettono degli errori, ma si tratta di errori commessi non per cattiva volontà, per incapacità, ma unicamente perchè manca una completa conoscenza delle possibilità produttive e delle esigenze della provincia.

Evidentemente questa raccomandazione non può valere che per il futuro, non può concretarsi in una modifica del decreto legge. Ma ritiene che, se si potesse portare in sede di discussione parlamentare il problema relativo alla opportunità delle accennate riunioni preliminari degli agricoltori, in modo da ottenere in proposito qualche dichiarazione da parte del Ministro dell'agricoltura e del Presidente della Confederazione degli agricoltori, si darebbe una certa tranquillità agli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

agricoltori, che desiderano queste riunioni, alle quali occorrerebbe chiamare i maggiori agricoltori della provincia, coloro che sono alla testa del movimento agricolo della provincia. Ed in queste riunioni si dovrebbero tracciare le prime linee dei piani di produzione, in modo che il Comitato possa poi deliberare con piena cognizione di causa.

Per l'articolo 8 non ha preparato emendamenti, non sapendo se essi possano essere accettati dal Ministro. Il Comitato è presieduto dal Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura; però il relatore vorrebbe che di questo comitato facessero parte anche, a seconda di quello che si deve trattare, i reggenti delle sezioni specializzate dell'Ispettorato, perchè in molti Ispettorati vi sono delle sezioni specializzate a seconda di quelle che sono le necessità e soprattutto gli sviluppi agricoli di una determinata provincia.

Proporrebbe che dopo il rappresentante della Unione provinciale degli agricoltori fosse incluso anche il presidente della sezione agricola forestale del Consiglio Provinciale delle Corporazioni.

Ritiene che, dato che sono chiamati a far parte del comitato tutti quelli che hanno una responsabilità per la loro carica nel campo agricolo, non sia opportuno estromettere il presidente della sezione agricola forestale del Consiglio Provinciale delle Corporazioni.

Non si deve dimenticare che il Consiglio Provinciale delle Corporazioni è oggi divenuto un organismo veramente vitale; e poichè anche le sezioni agricole forestali sono le esponenti maggiori dell'agricoltura di ogni singola provincia, è evidente che il presidente della Sezione agricola forestale può portare nell'ambito della discussione un parere più completo e con più cognizione di causa di quella che possa essere la conoscenza di questi funzionari che vengono da fuori provincia.

Questo disegno di legge ha dato, in alcuni settori del Paese, l'impressione che l'agricoltura sia in completo sfasamento. In alcuni settori del Paese si guarda oggi all'agricoltura con un certo senso di antipatia perchè si dice che gli agricoltori hanno una quantità di benefici dallo Stato e guadagnano... enormemente.

In molti settori si dice: questa legge che va ad attuare i piani di produzione agricola, è una legge fatta per incatenare gli agricoltori.

Di fronte a questa mentalità, dichiara che gli agricoltori si sentono veramente dispiaciuti, anzi profondamente addolorati, perchè, se è vero che possono esservi degli sfa-

menti in qualche provincia, se è perfettamente vero che il piccolo proprietario e soprattutto il contadino mezzadro possono oggi guadagnare speculando sulla produzione delle uova, dei polli o di altri prodotti che riescono a trafugare e a vendere, è altrettanto vero ed evidente che quando il pubblico parla degli agricoltori in genere, parla soprattutto dei proprietari. E di questo i proprietari si sentono addolorati, perchè non bisogna dimenticare che sono le grandi e le medie aziende quelle che danno al Governo italiano la possibilità di manovrare e di assicurare l'alimentazione del Paese.

Statistiche in questo campo non ve ne sono; ma il relatore crede che, se si facessero, si constaterrebbe che l'80-90 per cento del grano che è negli ammassi è dato dalle grandi e medie aziende, che l'olio del quale lo Stato dispone, è dato forse per il 95 per cento dalle grandi e medie aziende.

Ora, gli agricoltori, quelli che hanno il senso della responsabilità, quelli cioè che costituiscono la grande massa di manovra dell'alimentazione del Paese e assicurano questa alimentazione, sono addolorati di questa mentalità che si sta formando nel Paese.

Gli agricoltori, invece, sono in linea. Lo ripetono al Ministro dell'Agricoltura come l'ha detto il presidente della Confederazione dell'agricoltura, ma è bene che anche il Capo del Governo sappia che gli agricoltori sono in linea. Se vi sono degli sfasamenti, sono determinati dai piccoli proprietari e dai contadini a cui ha accennato pocanzi. Bisogna rendersi però conto che questa gente si trova in una situazione che bisognerebbe anche affrontare e nella quale bisognerebbe cominciare a mettere le mani per sanare la piaga. Ricorda che il Ministro dell'Agricoltura, ricevendo il Consiglio nazionale degli agricoltori, di fronte alle richieste veramente giuste fatte dal presidente Frattari, disse: Noi vogliamo che gli agricoltori rimangano sulle stesse posizioni e allo stesso punto di partenza per i prezzi agricoli, e vogliamo che le altre categorie si abbassino e si livellino ai prezzi dell'agricoltura.

Si deve tener presente che se il grande ed il medio proprietario, per quello che è il senso della sua dignità e del suo nome e della sua posizione sociale ha accettato con disciplina di coltivare il grano in condizioni di perdita, o di fare determinate colture che non sono più in rapporto al costo della vita ed alla situazione generale del mercato nell'interno del Paese, questo senso di disciplina non può però essere più accettato dal contadino che vive in una situazione nella quale

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

gli si chiedono, per esempio, mille lire per un paio di scarpe.

Dato questo stato di fatto, gli agricoltori sono addolorati e chiedono che se il Governo impone una disciplina che gli agricoltori sono ben lieti di accettare, perchè in questa maniera si potranno assicurare la vita alimentare del Paese e le esportazioni nel dopoguerra, occorre pure che esso intervenga una buona volta, con tutta l'energia possibile, ad impedire situazioni di sfasamento, nelle quali gli agricoltori che apportano la massa maggiore di prodotti agli ammassi, si troveranno a vedersi additati, cosa che non è certamente piacevole, quali profittatori o esosi speculatori, mentre non sono venuti mai meno al loro dovere di cittadini e di fascisti.

PRESIDENTE ringrazia il relatore, anche e soprattutto per averlo preceduto nel tributare al Ministro dell'agricoltura, a nome della Commissione, un vivo plauso per questa legge che è e rimarrà veramente basilare nel campo dell'agricoltura italiana.

VIGNATI desidera fare un'osservazione alla lettera C dell'articolo 2. Si dice alla lettera C: « Imposizione per ogni singola azienda dell'area da investire nelle cure prescritte »...

Ora, è noto che a costituire una stessa impresa dello stesso proprietario spesso contribuiscono più aziende. Quindi, anche seguendo il concetto di quelle compensazioni che possono farsi tra agricoltore ed agricoltore, deve la stessa compensazione potersi fare nell'ambito dello stesso imprenditore. Pertanto, più che di aziende parlerebbe di imprese agricole; e l'imposizione dovrebbe esser fatta all'impresa agricola perchè l'imprenditore deve essere libero di manovrare come meglio crede — per ragioni evidenti — nell'ambito dell'impresa stessa.

FRATTARI rivolge al Ministro una raccomandazione per quanto si riferisce all'applicazione dell'articolo 4 dove si dice che « l'area da investire per ogni singola azienda viene determinata dagli uffici provinciali degli enti economici dell'agricoltura e comunicata agli interessati ».

La raccomandazione è di applicare quanto già il Ministero dell'agricoltura comunicava con la circolare del 12 agosto, nella quale si affermava che la distribuzione dell'area da coltivare deve essere fatta dal direttore, ecc. sentiti i tecnici interessati, affinché si possa attuare il necessario coordinamento fra i diversi uffici economici.

Riferendosi a quanto ha detto il camerata Cencelli a proposito dell'applicazione dell'articolo 8 del disegno di legge, gli pare

sia sottinteso che la riunione del Comitato provinciale dell'agricoltura debba essere preceduta da riunioni preparatorie indette dai capi delle organizzazioni sindacali degli agricoltori, come pure gli pare che il Comitato possa benissimo sentire quali esperti i reggenti delle sezioni degli ispettorati, nonchè i capi degli uffici economici della stessa provincia oppure altre persone che abbiano particolare competenza.

Per quanto si riferisce poi alla applicazione di questa legge così importante, soprattutto in questo momento in cui l'agricoltura è chiamata a dare un apporto concreto alla soluzione dei problemi relativi alla guerra, si permette di segnalare una necessità urgente che il Ministro dell'agricoltura conosca perfettamente. Bisogna cioè che i prezzi dei prodotti agricoli siano livellati fra di loro. È questa una assoluta necessità della quale si parla da mesi e mesi. Bisogna rendersi conto che è perfettamente inutile pretendere una disciplina dagli agricoltori se gli agricoltori non trovano la indifferenza economica nel coltivare l'una o l'altra coltura, perchè altrimenti l'attuazione dei piani della produzione non si potrebbe interamente realizzare. Ha detto giustamente il camerata Cencelli che mentre è facile potere attuare la disciplina nella grande e nella media azienda, nella piccola ciò è invece estremamente difficile.

Si tratta di quattro o cinque milioni di aziende agrarie, sparse in tutto il Regno e alle volte di aziende che sono lontanissime dai centri: appare evidente quindi come questa disciplina non si possa imporre con i soli mezzi di polizia. Bisogna che effettivamente gli agricoltori siano messi nella condizione economica di potere attuare questa disciplina che oggi è assolutamente indispensabile per risolvere i problemi dell'alimentazione.

Il camerata Cencelli ha accennato all'indisciplina di alcuni settori agricoli. Bisognerebbe però pensare anche a quello che avviene in tutti gli altri campi della produzione. Non è certo per giustificare il contegno di certi produttori che l'oratore ricorda ciò, ma bisogna onestamente riconoscere che la grande massa degli agricoltori italiani adempie interamente ai propri doveri: non si dimentichi che nell'annata 1941-42 gli agricoltori hanno portato agli ammassi circa 50 milioni di quintali di cereali (grano, granoturco e risone). Non si tratta di una disciplina fittizia, ma di una disciplina concreta che si realizza con le consegne effettive ai magazzini di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ammasso e con il rispetto dei prezzi fissati dal Governo.

Rileva che l'indisciplina si riscontra soprattutto fra i piccoli produttori e fra i mezzadri.

LAI. I piccoli sono forse più disciplinati dei grossi.

FRATTARI. Nell'Italia settentrionale non esiste, per il grano, una azienda grande e media che non consegni al cento per cento il grano all'ammasso. Questo deriva soprattutto dallo spirito di disciplina fortemente radicato in questi agricoltori, ma anche dal fatto che le aziende agrarie grandi e medie non sono nelle condizioni materiali di fare diversamente.

L'opinione pubblica considera indisciplinate le provincie del meridione in confronto di quelle del settentrione. È doveroso, però, riconoscere che le condizioni in cui i produttori agricoli operano nelle provincie del meridione sono sostanzialmente diverse.

Aggiunge alcune considerazioni atte a dimostrare quanto egli ha affermato.

C'è il problema dei trasporti. Da una indagine svolta dalla Confederazione degli agricoltori è risultato che in molte zone delle provincie siciliane l'agricoltore ha dovuto sostenere una spesa altissima per il trasporto del grano dall'azienda agraria al magazzino dell'ammasso. In vaste zone delle provincie siciliane questa spesa va dalle 40 alle 50 lire al quintale di grano. In altre zone, sempre della Sicilia, questa spesa supera le 70-80 lire ed in qualche caso documentato questa spesa di trasporto, dall'azienda agraria al magazzino dell'ammasso più vicino, ha superato anche le 120 lire. L'agricoltore quindi che ha percepito dall'ammasso 260 lire, per ogni quintale di grano consegnato, ne ha dovuto spendere per il solo trasporto ben 120.

Questa situazione, veramente assurda e che non si riscontra nelle provincie del Settentrione, dipende dalla mancanza di strade. Cita, ad esempio, lo sviluppo delle strade comunali di Enna in confronto a quelle di Ravenna: il rapporto è di 1 a 310. Cioè per ogni 310 chilometri di strade comunali che esistono in provincia di Ravenna, ve n'è un chilometro solo in provincia di Enna. Ciò dà una chiara idea di quali siano queste difficoltà, e come questa diversa incidenza del costo dei trasporti sussista, sia per i trasporti dall'azienda agraria al magazzino ammasso, sia per i trasporti di tutte le materie necessarie all'azienda agraria, come carburanti, sementi, concimi, ecc.

Inoltre c'è la questione della misura delle trattate consentite ai produttori: il con-

tadino siciliano ha due quintali di grano come quello della valle padana che può consumare le uova, i polli, i fagioli, l'uva, il maiale, ecc. Evidentemente i due quintali di grano per il contadino siciliano non sono sufficienti; e quindi c'è la spinta naturale dei produttori a trattenere una quantità di grano maggiore di quella fissata dalla legge.

Il Ministro Pareschi, pur riconoscendo ciò, non può venire materialmente incontro agli agricoltori dell'Italia meridionale e, soprattutto, della Sicilia. Ma resta evidente che la disciplina di ammasso per gli agricoltori dell'Italia meridionale appare molto più onerosa della disciplina degli agricoltori dell'Italia settentrionale.

Poi v'è la questione della mano d'opera. In diverse zone, anche in questo periodo, gli agricoltori, se vogliono la mano d'opera, sono costretti a fornire gli alimenti in natura. In alcune provincie siciliane, se il lavoratore agricolo non ha giornalmente un chilo di pane e 300-350 grammi di pasta, non va al lavoro. L'agricoltore può rinunciare alla esecuzione di certi lavori che non hanno grande importanza; ma per i lavori fondamentali, quali la semina e la raccolta, la situazione è ben diversa, e quindi egli è indotto a soddisfare le pretese dei lavoratori a danno naturalmente dell'ammasso.

Ha accennato per sommi capi alle questioni più importanti; certo è che gli agricoltori, pure con le difficoltà non lievi che devono superare e che riguardano i carburanti, i concimi, i pezzi di ricambio, la mano d'opera ed altro, stanno realmente dando un esempio ammirevole. Una salda fede li anima e spinge a fare completamente il loro dovere, perchè ben sanno che soltanto attraverso la integrale applicazione dei piani di produzione predisposti dal Ministero dell'agricoltura ed una disciplina ancora più rigida di quella applicata fino ad oggi, è possibile risolvere i gravosi problemi dell'alimentazione.

VEZZANI ritiene giusto che da parte della Commissione vada al Ministro dell'agricoltura un ringraziamento per la saggia gradualità con cui questo provvedimento si sta applicando.

Questa gradualità, questo iniziare la disciplina ed il riordinamento delle aziende, per giungere eventualmente poi a forme ancora più costrittive, come quelle indicate dal camerata Orsolini Cencelli, è, secondo l'oratore, un indizio di vera saggezza, poichè balzare di colpo a forme troppo limitative rappresenterebbe un pericolo grave.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Tralascia di fare altre considerazioni intorno alla questione dell'equiparazione dei prezzi in agricoltura. È certo che il Ministro, il quale ripetutamente in passato ha fatto dichiarazioni in proposito, non è meno persuaso degli agricoltori di questa necessità; e si augura che si possa realizzare qualche cosa al più presto possibile.

Infine, per ciò che si riferisce al funzionamento del Comitato provinciale dell'agricoltura, prega il Ministro di vedere se non sia il caso di introdurre un emendamento, oppure di dare disposizioni al momento dell'applicazione della legge, affinché — come già avviene per i Comitati tecnici delle Corporazioni — il Presidente sia autorizzato a chiamare caso per caso a farne parte qualche esperto.

Gli esperti potranno essere un agricoltore, che conosca bene l'agricoltura della provincia e che sappia anche prescindere dalle esigenze particolari della sua azienda, il dirigente di qualche istituto sperimentale, qualche insegnante universitario; persone, insomma, che possano portare un contributo fattivo all'opera del Comitato stesso.

Crede che l'intervento di tali esperti possa essere utilissimo, mentre non vede affatto la necessità di chiamare in seno al Comitato stesso i dirigenti di sezione delle Cattedre, poichè si tratta di funzionari che dipendono dall'Ispettore; questi, prima di riunire il Comitato, chiamerà i suoi dipendenti a conferire e a confortarlo della loro collaborazione.

È vero che qualche volta, dopo la statizzazione degli Ispettorati agrari, si sono avuti inconvenienti in seguito ai trasferimenti effettuati, per cui gli ispettori agrari si sono trovati a doversi occupare di nuovi tipi di agricoltura ad essi mal noti. Sarebbe molto opportuno ridurre al minimo questi trasferimenti, o farli con la massima cautela, in modo che gli ispettori possano arrivare gradatamente ad impraticarsi.

In ogni modo, con questa raccomandazione e con la domanda che gli esperti possano essere invitati ad intervenire al Comitato, si associa esplicitamente al voto di plauso, già espresso dal Presidente e dal Relatore, per l'iniziativa presa dal Ministro e per il modo con cui essa è stata realizzata.

PARESCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, nota che la relazione del camerata Cencelli è completa ed organica; tuttavia è necessario che egli faccia delle dichiarazioni supplementari per illustrare alcuni aspetti del provvedimento.

Innanzitutto occorre dire che si tratta di un provvedimento attraverso il quale l'autorità dello Stato si pone, per la prima volta, sostanzialmente al disopra degli interessi delle categorie e dei singoli; nello stesso tempo, però, non si dimentica che l'economia agraria ha le sue leggi fondamentali, che non possono essere modificate con decreti-legge o con provvedimenti di carattere coercitivo. Sarebbe assurdo, anche agli effetti politici, che il Governo emettesse decreti di imposizione non applicabili; e per questo, nella elaborazione della legge in esame, si è lasciata ai Prefetti una vasta gamma di possibilità per consentire loro di adattarsi alle particolari situazioni agronomiche di ogni provincia.

Si può affermare ad onore degli agricoltori, che i piani della produzione agricola sono in corso di attuazione in modo superiore alle previsioni.

Si era imputato al Ministero dell'agricoltura di non avere avuto abbastanza coraggio perchè si era limitato a mettere a coltura attiva 400,000 ettari di terreno per le colture cerealicole. I camerati delle Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura e i dirigenti della Federazione italiana dei consorzi agrari possono testimoniare quali e quante difficoltà si sono incontrate e si stanno incontrando per raggiungere questa quota: deficienza di carburanti, deficienza di macchine agricole, deficienza di mano d'opera, difficoltà di trasporto. Ciò nonostante, mercè il concorso delle altre Amministrazioni dello Stato e dell'Autorità militare, se non in tutto, almeno in gran parte la superficie disposta per le colture attive, sarà raggiunta.

Il camerata Cencelli ha toccato il tasto fondamentale del sistema sul quale si imperniano i piani della produzione agricola: quello dei prezzi. Quando però si dice «che è una illusione ritenere che con il decreto in esame si riesca ad obbligare gli agricoltori a coltivare quello che lo Stato vuole», evidentemente si esagera.

È esatto invece prevedere che, se attraverso l'imposizione si riuscirà a far rispettare i piani dal punto di vista dell'investimento colturale, non sarà possibile ottenere che l'agricoltore distribuisca equamente fra tutte le colture i mezzi umani, chimici, meccanici che ha a disposizione, in quanto, per forza di cose, egli è portato a curare di più le colture che gli danno un maggiore rendimento economico.

Ricorda di avere affermato in altra occasione che soltanto attraverso la perequazione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dei prezzi di tutti i prodotti, in rapporto all'effettivo costo di produzione, si riuscirà ad ottenere una concreta disciplina delle colture.

È lieto di comunicare che, per disposizione del Duce, il problema dei prezzi perequati è in via di soluzione non solo, ma che fra qualche mese si arriverà alla determinazione del prezzo di tutti i prodotti agricoli da valere per l'annata agraria in corso.

Sottolinea l'importanza particolare di questa determinazione, in quanto è notorio come i prezzi dei prodotti agricoli formulati al momento del raccolto, non siano mai operanti, poichè i prezzi stessi sono sempre di fatto determinati dalla immissione nel mercato delle primizie oppure da acquisti fatti in erba o sulla pianta, molti mesi prima del raccolto.

C'è poi da tenere presente che in tempi normali il prezzo dei prodotti agricoli si impostava all'epoca del raccolto in quanto era in stretta relazione alla entità dello stesso; era, in sostanza, il gioco della domanda e della offerta che segnava la sua incidenza sulla misura del prezzo. Oggi la situazione è completamente cambiata; in regime di economia controllata al cento per cento, e quindi di blocco totalitario dei prezzi, l'entità del raccolto non ha più che una importanza relativa.

Meglio pertanto determinare all'inizio dell'annata il piano regolatore dei prezzi, che serva di orientamento e di riferimento a tutte le categorie interessate e consenta allo Stato di esercitare interamente la sua funzione di controllo.

Il camerata Cencelli ha accennato al problema delle licenze di coltivazione. Il Ministro dichiara di essere d'accordo con lui e che si dovrà arrivare a questo; non è però cosa facile nè, nell'attuale contingenza, sempre possibile; si tratta comunque del punto di arrivo a cui si deve tendere.

Per quanto riguarda le sanzioni a carico degli inadempienti, afferma che esse dovranno essere applicate integralmente anche, e soprattutto, in questo primo anno.

L'elaborazione dei piani è stata molto laboriosa, l'attuazione pratica di essi è molto difficile, e le difficoltà determinate dallo stato di guerra aumentano sempre; ciò non pertanto, e appunto per questo, in alcuni settori si deve essere rigorosissimi nell'interesse stesso dei produttori.

È ovvio che il problema della disciplina non deve esaurirsi nel rispetto dei piani di produzione prestabiliti ma deve estendersi anche, e particolarmente, alla reale ed esatta

identificazione dei prodotti ottenuti, perchè purtroppo, e questa è una constatazione che bisogna fare, gli agricoltori non sempre denunciano il prodotto; e spesso, quando lo denunciano, fanno delle denunce imperfette. Potrebbe citare in proposito, molti esempi significativi.

Pur ammettendo a favore dei produttori molte attenuanti, è indispensabile che anche qui si arrivi rapidamente ad una disciplina totalitaria.

Il Ministero dell'agricoltura ha, come suol dirsi, già saltato il fosso per imporre una soluzione radicale, tale cioè da consentire di ovviare ai gravissimi inconvenienti determinati dalle mancate e imperfette denunce delle produzioni. Constatata, di fatto, la situazione su accennata, tenuto conto delle centinaia di milioni che costa l'attuale organizzazione di categoria per la disciplina e il reperimento dei prodotti, il consumo di decine di migliaia di quintali di carta e la molteplice, farraginoso massa di denunce e di moduli di cui è oberato il produttore, si converrà che non ci si poteva regolare altrimenti.

Il sistema che è in corso di studio e che verrà rapidamente attuato in questi mesi è basato sull'anagrafe comunale dei produttori, agli effetti degli elementi che più interessano lo Stato, quali la ripartizione delle superfici e l'entità del prodotto conseguito nelle superfici stesse. All'epoca del raccolto l'agricoltore dovrà presentarsi all'Ufficio comunale per fare le relative denunce e dichiarare quali sono i quantitativi di sua spettanza, in base alla composizione della sua famiglia e alle esigenze aziendali, e quale quantità di prodotto invece è disponibile per l'ammasso o per il vincolo.

È ovvio che, dall'accertamento effettivo delle produzioni, fatto per Comune e per Provincia, molti altri vantaggi ne avrà lo Stato, soprattutto nel settore dell'alimentazione in quanto sarà possibile provvedere ai contingentamenti provinciali su elementi precisi, e disporre la disciplina nazionale dei vari prodotti con maggiore e più tranquilla sicurezza.

Con questo ultimo provvedimento, che per disposizione del Duce andrà in vigore al più presto, il Ministero dell'agricoltura completa il suo piano organizzativo in tutti i settori della produzione e della distribuzione: piani della produzione agricola, impostati in relazione alle necessità contingenti della Nazione in guerra, e manovrati attraverso un sistema di prezzi perequati;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

determinazione dei prezzi di tutti i prodotti all'inizio dell'annata agraria in modo da stabilire una traccia obbligata per tutti coloro che direttamente o indirettamente partecipano al fatto produttivo e a quello distributivo; accertamento di ufficio delle produzioni attraverso l'anagrafe comunale dei produttori e, infine, piano nazionale e provinciale di distribuzione dei prodotti, sulla base di elementi certi e realmente acquisiti.

In questa inquadratura, che risponde a imprescindibili esigenze derivate dallo stato di guerra, l'organizzazione sindacale di categoria e quella economica assumono un più alto e delicato compito; quello dell'assistenza ai propri organizzati, per tenerli costantemente e disciplinatamente inquadrati nelle direttive del Governo Fascista.

Per quanto riguarda le rappresentanze in seno ai Comitati provinciali dell'agricoltura, assicura il camerata Cencelli che questi hanno tutte le possibilità, sia nel campo delle indagini che in quello delle competenze. Darà comunque disposizioni agli Ispettori provinciali perchè ai lavori dei Comitati siano aggregati, di volta in volta, esperti specifici delle varie discipline, scelti particolarmente fra gli agricoltori.

Circa la rappresentanza della Sezione agricola forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni in seno ai Comitati stessi, ritiene che essa sia superflua, dato che, di fatto, i Comitati hanno nella loro composizione una struttura prettamente corporativa.

Assicura il camerata Cencelli che gli spostamenti degli Ispettori agrari, per precise disposizioni da lui adottate fin dal febbraio scorso, sono ridotti ai casi di assoluta e accertata necessità, perchè nessuno più di lui è convinto che, data l'importanza delle funzioni che gli Ispettori sono chiamati ad esercitare, soprattutto in questo momento, è indispensabile che essi abbiano piena conoscenza dell'ambiente nel quale sono chiamati ad operare.

Riferendosi alle dichiarazioni fatte dal camerata Frattari, afferma che la disciplina deve avere un carattere assolutamente unitario se si vuole che sia realmente applicata. Il Ministero, naturalmente, non trascura di adattare il razionamento alle particolari consuetudini alimentari delle varie zone, ma tutto questo può farsi soltanto in relazione alla effettiva disponibilità dei prodotti. Del resto questo concetto di differenziazione è affermato anche in modo esplicito nella determinazione dei prezzi, per cui si tiene conto delle particolari situazioni di

costi e delle possibilità agronomiche, delle varie regioni d'Italia. Un esempio pratico lo si è visto all'assegnazione dei premi stabiliti a suo tempo dal Comitato interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione e i prezzi, per la produzione del grano.

Conclude affermando che dai provvedimenti attuati e in corso di attuazione, risulta chiaramente come da parte del Governo Fascista, mentre si tiene fermo nel modo più rigoroso e assoluto il concetto di disciplina, che è fondamentale per far fronte alle esigenze di guerra, non si trascura di tenere conto, anche nei dettagli, delle effettive esigenze delle categorie rurali affinché queste siano in grado di produrre sempre più e sempre meglio. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi sul bonifica-mento e la colonizzazione dell'Agro Romano. (2162)

MAOLI, *Relatore*, nota che il disegno di legge in esame è diretto a prorogare il termine per il godimento delle agevolazioni fiscali per gli atti stipulati a scopo di bonifica-mento e colonizzazione dell'Agro Romano e di quelle zone in cui la legge stessa è stata estesa.

Stante lo stato di guerra e le condizioni che si verificheranno nell'immediato periodo successivo gli agricoltori non si trovano in grado di poter eseguire nei termini fissati le opere e costruzioni previste dai piani di bonifica-mento.

Il Ministero dell'agricoltura, ispirandosi a criteri di equità, ha previsto con l'articolo 1 che tale proroga per i contratti in corso possa essere di un quinquennio o anche per un termine ridotto a suo giudizio insindacabile.

L'articolo 2 prevede la proroga anche quando sia scaduto il quinquennio dopo la dichiarazione di guerra e le opere siano state interrotte, sempre che non sia già avvenuto il pagamento della tassa.

Con l'articolo 3 si estende infine il beneficio della proroga anche a coloro che avendo usufruito di un nuovo termine in base al Regio decreto 14 luglio 1937-XVI, n. 1552,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

non hanno compiuto le opere a causa dello stato di guerra.

Poichè il provvedimento risponde alle necessità del momento e tiene in giusta considerazione i desideri dei bonificatori, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE, pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura di terreni a pascolo. (2163)

SAVINI, *Relatore*, nota che la relazione ministeriale al disegno di legge in esame è così chiara che non occorre aggiungervi altro.

Propone però che nell'articolo 3, alle parole: « quando la spesa sussidiabile non superi le lire 50 mila », si sostituiscano le altre: « quando la spesa sussidiabile non superi le lire 75.000 », mantenendo così la cifra corrispondente alla competenza degli Ispettorati compartimentali.

Per quanto riguarda poi i terreni montani che debbono essere trasformati, ritiene che non si possa pensare di giungere a metterli in attività in questa sola campagna. Si potrebbe estendere il provvedimento anche alla campagna 1943-44.

PARESCI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara di non avere difficoltà ad accettare il primo emendamento.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge con l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 3, e accettato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 882, concernente nuove disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione e consumo della legna e carbone vegetale. (2164)

PRESIDENTE avverte che ha ricevuto or ora dal Ministro delle finanze il seguente telegramma:

« Nulla osta corso disegno legge 2164 conversione Regio decreto-legge 882 con-

cernente la disciplina delle utilizzazioni boschive. Gli emendamenti proposti debbono peraltro essere modificati e integrati per ripristinare nel testo del provvedimento la denominazione « legna da ardere » e per fare risultare nell'articolo 20 aggiunto che le concessioni dei premi di cui all'articolo stesso escludono quelli dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 1184, del 1941 ».

MORONI, *Relatore*, rileva come, per il perdurare dello stato di guerra ed in conseguenza dell'aumento del consumo della legna e del carbone vegetale e data anche la mancanza dei trasporti, la deficienza della mano d'opera, ecc., sia stato necessario arrivare ad una disciplina integrale di tutto quanto riguarda la distribuzione della legna e del carbone vegetale: disciplinare cioè la distribuzione al fine di mettere i consumi in rapporto colle possibilità produttive del patrimonio forestale nazionale. Così è stata data facoltà assoluta ai Comandi provinciali della Milizia nazionale forestale di operare la requisizione, in qualunque zona, vincolata, o meno, dei soprassuoli boschivi, nonchè di gruppi di piante, alberature e piante isolate.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento della legna da ardere e del carbone vegetale alle Forze armate, le assegnazioni saranno direttamente disposte dal Comando centrale della Milizia nazionale forestale d'accordo con le Forze armate. Per quanto riguarda l'approvvigionamento alla popolazione civile, le assegnazioni verranno disposte per ogni singola provincia dal Comando centrale della Milizia nazionale forestale; e l'incarico della distribuzione verrà dato ai Consorzi agrari, mentre per quanto riguarda l'utilizzazione da parte dell'industria, il decreto-legge contempla la costituzione di un ente a sè stante per la distribuzione a questa categoria.

Per dare il suo parere circa queste assegnazioni è istituita una Commissione centrale presieduta dal Comandante Generale della Milizia Nazionale Forestale; e di essa fanno parte i rappresentanti di tutti i Ministeri, ed anche quello del Partito Nazionale Fascista. Fa presente che gli agricoltori sono rimasti alquanto malcontenti per il compenso fissato per la requisizione del soprassuolo. Evidentemente, una lira solo per il soprassuolo è troppo poco. Se si potesse arrivare a stabilire almeno quello che hanno percepito i proprietari nel 1940-41, questa sarebbe una soluzione equa. È vero che il Comitato interministeriale per la disciplina dei prezzi ha già deciso in merito, ma ritiene opportuno prima di giungere alla conversione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in legge del detto decreto che il Ministro dell'agricoltura e foreste faccia presente al Ministro delle finanze le lamentele degli agricoltori e proponga la possibilità di un aumento dell'integrazione statale a favore dei proprietari di boschi.

Fa presenti le modifiche chieste dal Ministero delle finanze col telegramma testè letto dal Presidente. Anzitutto, nel Regio decreto-legge si parlava di *legna da ardere*, ma in un secondo tempo il Ministero dell'agricoltura sostituì questa espressione con la parola «legna». Si vuole ora ritornare all'espressione precedente, cioè «legna da ardere». La richiesta del Ministero delle finanze pensa che debba essere accettata.

L'altra modifica riguarda l'articolo 20, che dà facoltà al Ministero dell'agricoltura di concedere agli agricoltori un premio di 10-20 lire. Il Ministero delle finanze accetta questa facoltà, però ritiene che tale concessione debba escludere quella dell'articolo 7 del Regio decreto 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184, nel quale è detto che per aumentare la produzione del carbone vegetale e della legna e per accelerarne l'avviamento al consumo, il Ministero dell'agricoltura ha facoltà di concedere ai produttori un premio non superiore a cinque lire per quintale di carbone. In altri termini non potrebbe essere concesso che un premio o l'altro.

Formula il voto che si possano, invece, avere tutti e due; uno rappresenta un contributo per incrementare la produzione, e l'altro un contributo per venire incontro alle spese di produzione, data la situazione anormale attuale, nella quale si ha un prezzo di produzione superiore al prezzo di vendita.

Chiede, quindi, che l'articolo 20 sia modificato nel senso indicato.

Concludendo, ritiene che sia opportuno rivedere il testo del provvedimento. Gli agricoltori non vogliono più di quello che hanno avuto nel 1940-41. Sarebbe opportuno fissare un prezzo medio che si può determinare attraverso un esame della Sezione agricola e forestale del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, stabilendo così un intervento

dello Stato adeguato agli interessi legittimi degli agricoltori, oppure lasciare senz'altro i due compensi, uno per l'incremento della produzione e l'altro per venire incontro alle maggiori spese.

Ritiene, infine, che debba sopprimersi l'articolo 10 che contiene una disposizione che non è il caso di includere nella legge.

ORSOLINI CENCELLI fa presente che il disegno di legge in esame è di eccezionale importanza, in quanto non riguarda gli interessi dei soli agricoltori, ma anche di migliaia di Comuni italiani, le cui finanze sono completamente esauste.

Ora lo Stato può, in certi momenti, per suoi criteri insindacabili, trascurare la proprietà individuale, ma non può ignorare la sorte dei bilanci dei Comuni che versano in condizioni disastrose.

PRESIDENTE pensa che si potrebbe rinviare la conversione in legge di questo disegno di legge perchè il Governo possa esaminare le proposte di modificazioni,

FRATTARI osserva che il rinvio non importerebbe la sospensione dell'efficacia del decreto.

Precisa che il decreto-legge, così come è in vigore, appare meno razionale della modifica che si vuole apportarvi, in sede di conversione in legge, con l'aggiunta di altre condizioni. Se si rimanda la conversione, resta il decreto quale è; quindi è meglio discuterlo subito.

PARESCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara che se la discussione deve portare a modificazioni della struttura funzionale del decreto, non ha nessuna difficoltà ad acconsentire che essa si faccia oggi stesso. Se si tratta, invece, di prezzi, deve ricordare che questi sono stati determinati dal Comitato Interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione e i prezzi, e che quindi è alla competenza del Comitato stesso che bisognerà eventualmente rimettersi.

PRESIDENTE rinvia la discussione alle ore 16 del pomeriggio.

La riunione termina alle 12.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1031, contenente norme per l'attuazione del piano di produzione agricola. (2152)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1031, contenente norme per l'attuazione del piano di produzione agricola.

Proroga del termine per il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano. (2162)

ART. 1.

Durante il periodo di guerra e nei cinque anni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra il termine del quinquennio previsto dagli articoli 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, ed 8 della legge 17 luglio 1910, n. 491, sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano e dagli articoli 40 e 41 della tabella B) allegata alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, può essere prorogato per un termine uguale o anche ridotto, con provvedimento insindacabile del Ministero dell'agricoltura e foreste, allorchè il mancato compimento delle opere di bonifica sia dovuto a giustificate cause eccezionali.

ART. 2.

Nel caso che il termine del quinquennio fosse scaduto dopo il 10 giugno 1940-XVIII, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, può essere concesso, a decorrere dalla data di scadenza, un nuovo termine nei modi e nella misura indicati all'articolo precedente.

La disposizione del presente articolo non si applica, tuttavia, agli atti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuto il pagamento delle imposte normali.

ART. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, convertito nella legge 29 dicembre 1937-XVI, n. 2320, i provvedimenti di cui agli articoli precedenti possono essere adottati anche per gli atti che già ebbero a fruire di un nuovo termine in base alle disposizioni stesse, allorchè il termine fosse scaduto dopo il 10 giugno 1940-XVIII, a condizione che il cumulo delle proroghe non superi nel complesso il limite massimo di cinque anni.

ART. 4.

Qualora le opere di bonifica non siano state eseguite nel nuovo termine concesso in base alla presente legge, si farà luogo al recupero della intera imposta, esclusivamente a carico della parte tenuta ad eseguire le dette opere in base all'atto assoggettato alla registrazione con il beneficio tributario.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura di terreni a pascolo. (2163)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura di terreni a pascolo, con la modificazione seguente:

All'articolo 3, alle parole: « quando la spesa sussidiabile non superi le lire 50,000 », sono sostituite le altre: « quando la spesa sussidiabile non superi le lire 75,000 ».

